



Rendicontazione del Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici

Anno 2018

Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Il documento intende fornire un quadro nazionale delle attività di controllo, effettuate nel corso dell'anno 2018, per la verifica di conformità dei prodotti chimici al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) in attuazione del «Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2018», adottato dall'Autorità competente nazionale REACH-CLP, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, in data 14 febbraio 2018.

Le attività di controllo sono state condotte dalle Autorità per i controlli sul REACH e sul CLP delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e loro articolazioni territoriali e dalle Amministrazioni dello Stato, di cui all'allegato A dell'accordo Stato/Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) in raccordo con l'Autorità competente nazionale REACH-CLP.

A cura di

Mariano Alessi, Maria Letizia Polci, Luigia Scimonelli

Ufficio 4 -Prevenzione Rischio Chimico, Fisico e Biologico

Promozione della Salute Ambientale, Tutela Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute

Celsino Govoni (Emilia Romagna); Dario Macchioni (Regione Calabria); Carlo Muscarella

(Regione Lazio); Antonietta Covone (Regione Lombardia)

Gruppo Tecnico Interregionale REACH a supporto del Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica

Rosa Draisci, Marco Famele, Carolina Ferranti, Luca Palleschi

Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore, Istituto Superiore di Sanità

Sommario

1. Introduzione.....	4
2. Elementi del Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2018.....	8
2.1 Target e obiettivi dei controlli.....	8
2.2 Elementi legislativi	9
3. Risultati del Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2018.....	11
3.1 Partecipazione, numero e tipologia dei controlli	11
3.2 Imprese controllate	14
3.2.1 Tipologia di imprese controllate in base alla classificazione statistica delle attività economiche.....	14
3.2.2 Ruolo delle imprese controllate	16
3.2.3 Imprese controllate dalle autorità per i controlli delle Regioni e PP.AA.....	16
3.2.4 Dimensioni delle imprese controllate.....	18
3.3 Prodotti chimici controllati	18
3.4 I controlli analitici.....	19
3.5 Attività d’indagine.....	32
3.6 Gestione delle violazioni.....	32
4. Formazione e informazione.....	35
5. Conclusioni e considerazioni finali	37
5.1 Raccomandazioni per il coordinamento delle attività di controllo nazionali	38
5.2 Raccomandazioni per le Autorità di controllo delle Regioni/PP.AA.....	39
5.3 Raccomandazioni per le imprese.....	39

1. Introduzione

Lo Stato italiano come previsto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 di seguito «regolamento REACH», e dal regolamento (CE) n. 1272/2008 di seguito «regolamento CLP», ha instaurato un sistema di controlli ufficiali per la verifica del rispetto della conformità alle disposizioni dei suddetti regolamenti REACH e CLP.

L'accordo Stato/Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito «PP.AA.», concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento REACH di seguito «accordo n. 181/CSR», così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR) disciplina la programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali anche in materia di regolamento CLP.

Nell'accordo n. 181/CSR sono forniti gli elementi per l'elaborazione dei piani nazionali delle attività di controllo da redigere su base annuale tenendo conto, *inter alia*, delle indicazioni provenienti dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «ECHA», dalla Commissione europea o da altri organismi europei competenti in materia.

Per quanto concerne l'ECHA, un ruolo di rilievo è attribuito al Forum per lo scambio di informazioni sull'attuazione della normativa, di seguito «Forum dell'ECHA», che coordina la rete delle Autorità degli Stati membri preposte all'applicazione dei regolamenti REACH e CLP ed è costituito da rappresentanti nazionali nominati dagli Stati membri. Tra i compiti del Forum dell'ECHA si evidenziano sia il coordinamento di progetti di controlli armonizzati (denominati REACH En Force projects: di seguito «REF») che la definizione di strategie e di buone pratiche in materia di applicazione. Ogni Stato membro della Unione Europea adotta modalità nazionali di controllo seguendo le indicazioni e i criteri minimi forniti dal Forum dell'ECHA.

L'Italia, nell'ambito dei piani nazionali di controllo adottati a partire dall'anno 2011, aderisce ai progetti di controlli armonizzati del Forum dell'ECHA, REF, ciascuno mirante al controllo di specifiche disposizioni e a un definito target di imprese. Inoltre, l'Italia ha partecipato anche a progetti pilota, progetti in piccola scala adottati dallo stesso Forum allo scopo di individuare la migliore metodologia di controllo per specifiche disposizioni dei regolamenti REACH e CLP.

Con la partecipazione a tali progetti, le Autorità preposte al controllo hanno acquisito ed implementato metodiche condivise a livello europeo per l'esecuzione di controlli armonizzati con gli altri Stati membri, utilizzabili successivamente alla conclusione dei relativi progetti per le medesime tipologie di controllo.

Il Gruppo tecnico di esperti delle Regioni e delle Province autonome, di seguito «GTI REACH», e il rappresentante nazionale del Forum dell'ECHA, operano d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento, di seguito «CtC» di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007 (G.U. n. 12, del 15 gennaio 2008) presieduto dall'Autorità competente nazionale di seguito «ACN REACH-CLP» presso la Direzione

generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, per la definizione della programmazione nazionale annuale delle attività di controllo.

Il piano nazionale prevede il raggiungimento di obiettivi quantitativi minimi, anche in relazione alla programmazione regionale di cui ai piani di prevenzione, per quanto concerne le attività programmate. A queste attività può aggiungersi la conduzione di attività di indagine, per mezzo delle quali le Autorità per i controlli delle Regioni e PP.AA. danno riscontro alle richieste eventualmente avanzate dall'ACN REACH-CLP, anche su segnalazione dell'ECHA o di altri Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione o PP.AA.

In tali casi, si parla di controlli reattivi, vale a dire controlli non programmati e avviati in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate non conformità. In tale contesto, si inseriscono inoltre, anche attività analitiche non aventi la peculiarità di controllo ufficiale ma volte a rafforzare la capacità analitica della rete dei laboratori nazionali, anche relativamente a disposizioni di prossima entrata in vigore (es. nuove restrizioni).

Ai sensi dell'accordo n. 181/CSR, entro il 31 marzo di ogni anno, se non diversamente specificato nel piano stesso, le Autorità per i controlli sul REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome e le Amministrazioni dello Stato di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato A al medesimo accordo n. 181/CSR, trasmettono all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo svolte nell'anno precedente nell'ambito territoriale delle Regioni e PP.AA., secondo un format predisposto dalla ACN REACH-CLP in condivisione con le menzionate Regioni e PP.AA..

Il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2018 di seguito «PNC 2018», oggetto della presente rendicontazione, è stato redatto nel rispetto dei criteri di cui all'accordo n. 181/CSR, delle indicazioni del Forum ECHA concernenti:

- a) il progetto REF-6 recante il controllo della classificazione, etichettatura e imballaggio di miscele;
- b) il progetto pilota riguardante il controllo delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) negli articoli;

nonché nel rispetto delle metodologie acquisite durante la partecipazione ai precedenti progetti adottati dal Forum dell'ECHA (REF-1, REF-2, REF-3, REF-4, REF-5, progetti pilota autorizzazione).

Il PNC 2018 ha altresì previsto la realizzazione di un programma di attività di controllo analitico in coerenza con l'accordo Stato-regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) concernente il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto in allegato A, paragrafo 10, all'accordo n. 181/CSR (di seguito «Accordo laboratori»).

Il PNC 2018, consultabile sul portale del Ministero della salute nella sezione dedicata “Sicurezza chimica”¹, è stato adottato dall’ACN REACH-CLP in data 14 febbraio 2018, con validità fino al 31 dicembre 2018.

Nell’anno 2018, n. 19 Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e PP.AA., hanno condotto e rendicontato attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali, nel rispetto, ove possibile, dell’obiettivo quantitativo minimo previsto dal PNC 2018. Inoltre, anche n. 5 Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera di seguito «USMAF» hanno condotto e rendicontato attività analitiche di controllo nel contesto del PNC 2018.

Il documento descrive il livello di conformità del campione di imprese controllato nell’anno 2018 e fornisce altresì il profilo dimensionale e settoriale di tali imprese. Sulla base delle criticità rilevate nella conduzione dei controlli per l’anno 2018 e tenuto conto degli esiti dei controlli, sono infine forniti spunti per migliorare da un lato la gestione delle attività di controllo coordinate e dall’altro il coinvolgimento delle imprese interessate nella gestione dei prodotti chimici.

¹ www.salute.gov.it > Temi e professioni Ambiente e salute > Sicurezza chimica > REACH > Piano nazionale di vigilanza. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2326_allegato.pdf

Riepilogo risultati dei controlli effettuati PNC 2018

Per l'anno 2018 sono stati rendicontati, da n. 19 Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e PP.AA., n. 1504 controlli effettuati su n. 592 imprese. In dettaglio, n. 766 sono controlli documentali (di cui n. 9 condotti in modo congiunto tra ispettori afferenti a diverse Regioni/PP.AA., n. 57 condotti in collaborazione con altre Autorità, n. 13 condotti dalle Autorità per i controlli delle Regioni/PP.AA. su segnalazione della ACN REACH-CLP, dell'ECHA o di altro Stato membro per il tramite dell'ACN REACH-CLP), n. 731 sono controlli analitici disposti da n. 16 Autorità delle citate Regioni/PP.AA., anche sfruttando la potenzialità della rete dei laboratori, e n. 7 controlli analitici da n. 5 USMAF su articoli in importazione. Di queste attività n. 96 sono stati controlli reattivi, non programmati e avviati in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate violazioni.

I controlli hanno riguardato complessivamente n. 1031 tra sostanze e miscele e n. 162 articoli e hanno considerato la valutazione di n. 688 schede di dati di sicurezza di seguito «SDS» di sostanze e miscele. Nei confronti di n. 134 imprese (pari al 22.6% di quelle controllate) sono state accertate un totale di n. 203 violazioni che hanno determinato in n. 193 casi contestazioni di illeciti amministrativi, in n. 9 casi l'avvio di un procedimento penale (notizia di reato), in n. 1 caso l'adozione di un provvedimento di non ammissione della merce sul territorio nazionale.

Le violazioni hanno riguardato principalmente:

- a) obblighi di informazione lungo la catena di approvvigionamento e obblighi di restrizione, obbligo di redazione di un rapporto sulla sicurezza chimica, di cui al regolamento REACH;
- b) obblighi di classificazione, etichettatura, imballaggio, comunicazione della composizione delle miscele pericolose all'Archivio preparati pericolosi dell'ISS, di cui al Regolamento CLP.

In Tabella 1 è riportato il riepilogo dei controlli effettuati in ottemperanza al PNC 2018.

Tabella 1 - Riepilogo risultati dei controlli effettuati PNC 2018

n. imprese controllate*	592
n. controlli documentali	766
n. controlli analitici*	738
n. controlli totali	1504

Alcuni elementi in dettaglio:

n. controlli documentali reattivi	71
n. controlli analitici reattivi	25
n. controlli condotti in collaborazione tra diverse autorità	57
n. sostanze e miscele controllate	1031
n. SDS controllate	688
n. articoli controllati*	162
n. violazioni*	203

*dato complessivo Regioni PP.AA. e USMAF.

2. Elementi del Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2018

Il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per l'anno 2018, ha acquisito gli elementi dei progetti europei adottati dal Forum dell'ECHA: REF-6 concernente il controllo della classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele di cui al regolamento CLP, e progetto pilota europeo per il controllo delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) negli articoli di seguito «progetto pilota SiA».

Inoltre, in continuità con quanto fatto negli anni 2010-2017, lo stesso piano nazionale 2018 ha considerato nella definizione degli obiettivi del controllo anche quelli stabiliti nei progetti REF-1, REF-2, REF-3, REF-4, REF-5 e nei progetti pilota relativi all'autorizzazione adottati dal Forum dell'ECHA.

Tra gli obiettivi principali dei controlli per l'anno 2018 vi è stata la verifica dell'osservanza degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento CLP e delle esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio per talune miscele, nonché degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detersivi liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso. È stata altresì verificata l'osservanza agli obblighi di registrazione, notifica delle sostanze SVHC contenute in articoli e connessi obblighi di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento di cui al regolamento REACH. Nella selezione delle imprese da sottoporre a controllo, ai fini dell'individuazione dei soggetti portatori dei citati obblighi considerati prioritariamente nei controlli effettuati nel 2018, sono state considerate anche le imprese individuate dalla ACN REACH-CLP a seguito delle informazioni fornite dall'ECHA insieme a quelle individuate dalle singole Regioni e PP.AA. secondo i criteri di cui al PNC 2018.

Le attività di controllo hanno riguardato inoltre gli obblighi di registrazione per le sostanze, la verifica della correttezza del formato richiesto dal regolamento REACH per fornire informazioni sull'uso sicuro lungo la catena di approvvigionamento mediante SDS, nonché gli obblighi di classificare ed etichettare sostanze e miscele, di notificare le classificazioni delle sostanze all'inventario ECHA, di comunicare la composizione delle miscele pericolose, immesse sul mercato, all'Archivio preparati pericolosi dell'ISS, ai sensi del regolamento CLP.

2.1 Target e obiettivi dei controlli

Ai fini della partecipazione italiana al progetto europeo sul controllo della classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele di cui al regolamento CLP adottato dal Forum dell'ECHA (REF-6), le imprese individuate come target per i controlli dell'anno 2018 sono state le imprese importatrici e/o fabbricanti e utilizzatrici a valle di sostanze (in quanto tali o in quanto componenti di miscele o di articoli) individuate in sinergia con altri Stati

membri e con l'ECHA. Si precisa che l'ECHA ha fornito dati relativi a n. 6 imprese che hanno presentato un fascicolo di registrazione, come previsto ai sensi del regolamento REACH, che ha rivelato potenziale non conformità relativamente alla classificazione di pericolo della sostanza oggetto di registrazione.

Inoltre, nel contesto del controllo delle restrizioni sono stati considerati i settori target prioritari di cui alla Tabella 2 del PNC 2018, unitamente alle imprese appartenenti alle filiere di approvvigionamento di sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti, prodotti fitosanitari e biocidi).

Tali target sono stati individuati anche ai fini dei controlli eseguiti mediante metodologia acquisita nei progetti REF-1, REF-2, REF-3, REF-4, REF-5 e progetti pilota sull'autorizzazione.

2.2 Elementi legislativi

Il PNC 2018 ha riguardato il controllo della conformità alle disposizioni di cui ai seguenti articoli del regolamento REACH:

- Articolo 6 – Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele (solo se l'utilizzatore a valle è anche fabbricante o importatore di sostanze);
- Articolo 7 (2) – Obbligo di notifica delle sostanze contenute in articoli;
- Articolo 8 - Rappresentante esclusivo di un fabbricante non stabilito nella Comunità;
- Articolo 10 (a) ix) - Informazioni da comunicare ai fini generali della registrazione;
- Articolo 12 - Informazioni da comunicare in funzione del tonnellaggio;
- Articolo 14 - Relazione sulla sicurezza chimica e obbligo di applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi;
- Articolo 21 - Fabbricazione e importazione di sostanze;
- Articolo 22 (1) h) - Altri obblighi del dichiarante;
- Articolo 25 - Obiettivi e norme generali del Titolo III- condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue;
- Articolo 28 - Obbligo di preregistrazione per le sostanze soggette al regime transitorio;
- Articolo 31 - Prescrizioni relative alle SDS;
- Articolo 32 – Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una SDS;
- Articolo 33 – Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli;

- Articolo 35 – Accesso dei lavoratori alle informazioni;
- Articolo 36 – Obbligo di conservare le informazioni;
- Articolo 37(5) – Obbligo degli utilizzatori a valle di applicare misure appropriate per controllare adeguatamente il rischio identificato nella o nelle SDS che gli sono fornite, nella propria valutazione della sicurezza chimica, nelle informazioni sulle misure di gestione dei rischi che gli sono state fornite a norma dell'articolo 32;
- Articolo 37(6) – Obbligo per l'utilizzatore a valle che non predispone una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 37(4), lettera c), di prendere in considerazione l'uso o gli usi della sostanza e determinare e applicare le misure di gestione dei rischi necessarie per assicurare che i rischi per la salute umana e per l'ambiente siano adeguatamente controllati, nonché, se necessario, di includere tali informazioni nelle schede di dati di sicurezza da lui predisposte;
- Articolo 56 – Obblighi in materia di autorizzazione;
- Articoli 60, 65 e 66 - Obblighi in materia di rilascio di un'autorizzazione;
- Articolo 67 - Obblighi in materia di restrizione;

e i seguenti articoli del regolamento CLP:

- Articolo 4 - Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio;
- Articolo 7 – Sperimentazione sugli animali e sull'uomo;
- Articolo 11 – Valori soglia;
- Articolo 17 –Contenuto dell'etichetta;
- Articolo 29 – Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio;
- Articolo 30 – Aggiornamento dell'etichetta;
- Articolo 31 – Apposizione dell'etichetta;
- Articolo 35 – Imballaggio;
- Articolo 40 - Obbligo di notifica all'inventario ECHA;
- Articolo 45 (3) – Obbligo di comunicazione delle composizioni delle miscele pericolose all'organismo designato;
- Articolo 48 (2) - Obbligo di pubblicità;
- Articolo 49 – Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni.

3. Risultati del Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2018

I dati riportati nel presente documento sono stati estratti dai risultati dei controlli effettuati nel corso del 2018, come trasmessi da parte delle Autorità delle Regioni/PP.AA. per i controlli REACH all' ACN REACH-CLP e successivamente elaborati.

Nella presente rendicontazione sono considerate anche le attività analitiche di controllo condotte per l'anno 2018 dagli USMAF, inerenti alla verifica degli obblighi di restrizione di articoli in fase di immissione in libera pratica in frontiera.

3.1 Partecipazione, numero e tipologia dei controlli

La verifica della conformità dei prodotti chimici alle disposizioni di cui ai regolamenti REACH e CLP, in ottemperanza a quanto previsto dal PNC 2018 è stata effettuata da n. 17 Regioni e n. 2 PP.AA. attraverso l'esecuzione di complessivamente n. 766 controlli documentali e n. 731 controlli analitici. A questi si aggiungono n. 7 controlli analitici condotti dagli USMAF, per un totale di n. 1504 controlli che hanno riguardato complessivamente n. 592 imprese per l'anno 2018.

Si precisa che il numero delle imprese controllate risulta essere inferiore rispetto al numero dei controlli, perché in alcuni casi sono stati effettuati più controlli presso la medesima impresa.

I controlli reattivi di cui al PNC 2018, avviati in seguito ad una segnalazione proveniente dall'ACN REACH-CLP, dall'ECHA, da un altro Stato membro dell'UE da una Regione /PP.AA. oppure da un'altra Autorità italiana, hanno comportato, in n. 5 casi la collaborazione delle Regioni/PP.AA. con le Autorità di altri Stati membri UE, per il tramite dell'ACN REACH-CLP, in n. 6 casi la collaborazione di più Regioni/PP.AA., e in n. 52 casi, la collaborazione tra Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni/PP.AA. con altre Autorità territoriali competenti per specifiche normative di settore (es. luoghi di lavoro). Inoltre, si osserva che, anche nel caso di controlli documentali programmati, in n. 3 casi le Autorità per i controlli REACH e CLP delle menzionate Regioni/PP.AA. hanno collaborato fra loro alla conduzione dei controlli stessi e in n. 5 casi hanno collaborato con altre Autorità competenti per specifiche normative di settore.

In Tabella 2 è riportato il riepilogo dei controlli effettuati ai sensi del PNC 2018 con il dettaglio della tipologia dei controlli.

Tabella 2 - Riepilogo tipologia dei controlli effettuati per il PNC 2018

Tipologia di controlli		n.
Documentali programmati	Progetto REF- 6	190
	Progetto pilota SiA	47
	Tipologia altri REF e pilota*	458
Documentali reattivi	Segnalazione ACN-ECHA	8
	Segnalazione ACN- altro Stato membro EU	5
	Segnalazione altra Regione/PP.AA.	6
	Segnalazione altra Autorità (non REACH/CLP)	52
Analitici	Controlli condotti da Regioni/PP.AA.	731
	Controlli condotti da USMAF	7
Totali		1504

* sono considerati complessivamente i controlli documentali effettuati secondo metodologia REF-1, REF-2, REF-3, REF-4, REF-5 e progetti pilota autorizzazione.

In Figura 1 è riportato in dettaglio il numero complessivo dei controlli documentali effettuati dalle Regioni e PP.AA. con specifica indicazione del numero di controlli condotti secondo le modalità di cui al progetto REF-6 sul controllo della classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele, al progetto pilota sul controllo delle sostanze negli articoli (SiA), e secondo la metodologia acquisita nei progetti REF-1, REF-2, REF-3, REF-4, REF-5 e progetti pilota sul controllo dell'autorizzazione.

In merito alla partecipazione italiana al progetto pilota SiA, si precisa che n. 47 controlli sono stati riportati come controlli esclusivamente documentali nei quali le Autorità hanno verificato la documentazione messa a disposizione dal soggetto controllato.

Dettaglio per Regione/PPAA. dei controlli documentali secondo metodologia progetti REF e pilota - Anno 2018




Figura 1 - Numero di controlli documentali per Regione/PPAA. con dettaglio del numero controlli effettuati secondo metodologia progetti REF e pilota

3.2 Imprese controllate

3.2.1 Tipologia di imprese controllate in base alla classificazione statistica delle attività economiche

In Figura 2 è riportata la distribuzione delle imprese controllate in base al settore merceologico identificato mediante il sistema di classificazione statistica delle attività economiche NACE². Il campione di imprese controllate per le quali è disponibile questa informazione è costituito da un numero di imprese pari a n. 539, mentre per n. 53 imprese tale informazione è risultata non nota. Si osserva che il 10 % delle imprese controllate rientra nelle categorie di commercio di prodotti chimici (NACE: 46.75; 46.76), a queste seguono la porzione del 9 % che rappresenta il settore del commercio al dettaglio di articoli vari (NACE: 47; 47.11; 47.19; 47.6) e quella del 7 % corrispondente al settore dei materiali per costruzioni (refrattari, cemento, calce e gesso, ecc.) e mobili (NACE: 23.2; 23.3; 23.50; 23.65; 31; 46.73; 47.5; 47.59). Altri settori che mostrano una rilevante porzione di imprese controllate nel corso dell'anno 2018 sono rappresentati dai prodotti chimici di base, organici, inorganici, e materie plastiche (6 %), detersivi, profumi e cosmetici (4 %). Si precisa che in Figura 2 non sono stati riportati i n. 93 casi con un numero di imprese per codice NACE inferiore a 3 e le n. 53 imprese per le quali non è noto il codice NACE.

² NACE (Nomenclature statistique des activités économiques) Classificazione statistica delle attività economiche. Rif. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006.




Figura 2 - Principali settori merceologici oggetto dei controlli effettuati

* Nella figura non sono stati riportati i 93 casi con un numero di imprese per codice NACE < 3 e le n. 53 imprese per le quali non è noto il codice NACE.

3.2.2 Ruolo delle imprese controllate

In Figura 3 è riportata la distribuzione dei ruoli che le imprese controllate ricoprono ai sensi dei regolamenti REACH e CLP. Si precisa che in alcuni casi l'impresa oggetto di controllo riveste più di un ruolo. Si osserva che nella maggior parte dei casi (n. 268) l'impresa ispezionata è un utilizzatore a valle ai sensi del regolamento REACH.




Figura 3 - Distribuzione dei ruoli delle imprese controllate

3.2.3 Imprese controllate dalle autorità per i controlli delle Regioni e PP.AA.

In Figura 4 è rappresentata la distribuzione numerica delle imprese controllate da ciascuna Regione o PP.AA. nel corso del 2018 su tutto il territorio nazionale.

Imprese controllate dalle autorità per i controlli delle Regioni e PP.AA. Anno 2018




Figura 4 - Imprese controllate dalle autorità per i controlli delle Regioni e PP.AA. nell'anno 2018.

3.2.4 Dimensioni delle imprese controllate

Per n. 505 delle n. 592 imprese oggetto di controlli nel corso del 2018 è risultata disponibile l'informazione sulla dimensione³. Si osserva una distribuzione omogenea delle imprese controllate in termini di dimensione con la percentuale maggiore (29 %) rappresentata dalle piccole imprese. In Figura 5 è riportato il dettaglio relativo alla distribuzione delle dimensioni del campione di imprese controllate.




Figura 5 - Proporzione delle imprese controllate in funzione della dimensione

3.3 Prodotti chimici controllati

In Figura 6 è riportato il dettaglio dei prodotti controllati (sostanze, miscele e articoli) e delle SDS di sostanze e miscele controllate nel corso del 2018.

³ Raccomandazione della Commissione Europea (CE) n. 2003/361. Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005).




Figura 6 - Numero di controlli per prodotto e SDS

Si sottolinea che gli articoli sono stati oggetto di controlli per la verifica della conformità agli obblighi di restrizione e a quelli relativi alle sostanze contenute in articoli di cui al regolamento REACH.

3.4 I controlli analitici

3.4.1 Controlli analitici sul territorio effettuati da Regioni e PP.AA.

Le attività analitiche di controllo dei prodotti immessi sul mercato nazionale possono riguardare le prove per la verifica della conformità agli obblighi di autorizzazione, di restrizione, di notifica e comunicazione sulle sostanze SVHC negli articoli di cui al regolamento REACH, nonché la verifica della composizione di sostanze e miscele, finalizzata al controllo della classificazione ed etichettatura di cui al regolamento CLP, utile anche al controllo di correttezza delle relative informazioni contenute nelle SDS previste dal regolamento REACH.

Nel corso dell'anno 2018, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo laboratori, in alcune Regioni è stata svolta l'attività di campionamento e analisi in continuità a quanto avviato dall'anno 2013, mentre in altre Regioni l'analisi è stata demandata a un laboratorio della rete, di cui al citato Accordo, afferente ad un'altra Regione/PP.AA..

Nella Figura 7 si riporta la distribuzione per tipologia di controllo dei n. 731 controlli analitici effettuati nell'anno 2018 sul territorio e nella Figura 8 è mostrato il dettaglio per Regione/PP.AA. dei controlli analitici effettuati.

Dei n. 731 controlli analitici effettuati sono stati rendicontati complessivamente n. 25 controlli reattivi, vale a dire controlli non programmati e avviati in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate non conformità.




Figura 7 – Tipologia di controllo analitico

Controlli analitici sul territorio effettuati dalle Regioni/PP.AA. - Anno 2018




Figura 8 - Controlli analitici sul territorio effettuati dalle Regioni/PP.AA. nell'Anno 2018 con dettaglio della tipologia di controllo

In Figura 9 è visibile, per tipologia di controllo, il numero di non conformità rilevate, per un totale di n. 25 non conformità.




Figura 9 - N. controlli analitici effettuati e n. non conformità rilevate per tipologia di controllo analitico

Si osserva che le non conformità hanno riguardato principalmente la verifica della composizione di sostanze e miscele, finalizzata al controllo della classificazione ed etichettatura di cui al regolamento CLP (48 %) e la verifica della conformità alle restrizioni di cui all'Allegato XVII del REACH (40 %) (Figura 10). Il restante 12 % delle non conformità rilevate ha riguardato la presenza di sostanze SVHC negli articoli (progetto pilota SiA).




Figura 10 - Distribuzione delle non conformità per tipologia di controllo analitico

A seguire sono riportati i dettagli, per tipologia di controllo, dei controlli analitici effettuati sul territorio nazionale nell'ambito del PNC 2018.

Nella Figura 11 sono mostrate le sostanze controllate per la verifica della conformità agli obblighi di restrizione, con indicazione delle matrici e dei prodotti nei quali sono state condotte le ricerche, della relativa voce dell'Allegato XVII del REACH, e delle rispettive non conformità rilevate (n. 10).

La percentuale delle non conformità rilevate per sostanza/matrice/prodotto, sul totale delle non conformità, è riportata in Figura 12.




Figura 11 - Controlli analitici sul territorio-restrizioni, dettaglio sostanza/matrice/prodotto - Anno 2018




Figura 12 - Percentuale non conformità riscontrate - Restrizioni PNC - Anno 2018

In merito ai controlli analitici relativi a sostanze in autorizzazione, in Figura 13 si mostra il dettaglio delle sostanze controllate relativamente agli obblighi di autorizzazione (4,4'-diamminodifenilmetano (MDA) e 4,4'-metilen bis(2-cloroanilina) (MOCA)).




Figura 13 - Controlli analitici sul territorio - autorizzazioni, dettaglio analiti - Anno 2018

In merito ai controlli analitici effettuati su miscele, relativamente al controllo della classificazione di pericolo di cui al regolamento CLP, si precisa che tale determinazione può essere funzionale anche alla verifica della veridicità delle informazioni riportate nella sezione n. 3 della SDS che accompagna la miscela stessa, e pertanto utile a verificare la correttezza della SDS.

In Figura 14 è visibile il dettaglio dei controlli sulla classificazione di miscele e correttezza SDS effettuati su talune tipologie di miscele e le relative non conformità accertate.




Figura 14 - Dettaglio controlli sulla classificazione di miscele e correttezza SDS - Anno 2018

Nella Tabella 3 si completa il quadro fornendo il dettaglio delle sostanze controllate nelle miscele di interesse per la verifica della classificazione delle miscele e della correttezza delle SDS, e relative non conformità accertate (n.12).

Tabella 3 - Controlli analitici sul territorio - classificazioni/correttezza SDS, dettaglio analiti - Anno 2018

Prodotto	Analita	n. controlli analitici classificazioni/correttezza SDS	n. non conformità
Prodotto fitosanitario	Isobutanolo	3	0
	Idrocarburi aromatici C9-C13	4	0
	BHA	1	0
	Benzene	6	0
	Toluene	6	0
	1,2,4-triclorobenzene	1	0
	Metanolo	3	0
	Glicole Etilenico	1	0
	Nafta Solvente	1	0
	2,6-di-t-butil-p-cresolo	1	0
	Etilbenzene	1	0
	Isomeri xileni (o-, m- e p-)	4	0
	Naftalene	3	0
	Cicloesanone	2	0
	Dibenzo[a,h]pirene	1	0
	Cicloesano	1	0
	Cicloesano	5	0
	N-metil-2-pirrolidone	5	0
	1-ottanolo	1	0
2-etilesan-1-olo	1	0	
Vernici	Stirene	2	1
	Idrocarburi aromatici C9-C13	1	0
Vernici/Diluenti	Benzene	13	0
	Toluene	13	1
	Etilbenzene	7	1
	Xileni isomeri (o-, m- e p-)	8	2
Vernici/Diluenti/Colle	Benzene		0
	Acetone	5	2
Colle/Adesivi/Diluenti	Cicloesano	14	2
	Diclorometano	10	0
	Etilacetato	4	1
	Metil etil chetone	1	0
	n-esano	2	0
Solventi/Diluenti	N-metil-2-pirrolidone	3	0
	2-butanolo	2	1
Diluenti	Diclorometano	2	0
	Tetracloroetilene	1	0
	Idrocarburi aromatici C9	1	0
	2-butossi-etanolo	2	0
	Acetone	1	0
	Metanolo	1	0
	Etilacetato	1	0
	Toluene	1	0
		1	0
Adesivi/Diluenti	Metanolo	3	0

Vernici spray	Metanolo	1	0
	n-butilacetato	1	0
	Metilacetato	1	0
	Benzene	1	0
	Cloroformio	1	0
Olio restauratore	Benzene	1	0
Inchiostro per tatuaggi	Isopropanolo	5	1
	Ossido di ferro	1	0

Per quanto riguarda il Progetto pilota concernente il controllo delle sostanze SVHC negli articoli (progetto pilota SiA), in Figura 15 si riporta il dettaglio delle ricerche effettuate con indicazione della tipologia di articolo e delle non conformità rilevate. Si rappresenta che i target prioritari del controllo analitico sono stati, per l'anno 2018, articoli in plastica (PVC) con particolare attenzione agli articoli che possono essere usati dai bambini, articoli tessili e abbigliamento tecnico.

3.4.2 Controlli analitici all'importazione effettuati dagli USMAF

Nella presente rendicontazione sono state considerate le attività analitiche di controllo condotte per l'anno 2018 dagli USMAF inerenti alla verifica degli obblighi di restrizione di cui al regolamento REACH a supporto del rilascio del nulla osta sanitario funzionale allo sdoganamento di talune merci. In Tabella 4 si riporta il dettaglio dei controlli analitici effettuati su prodotti chimici e rendicontati per l'anno 2018 da parte di n. 5 USMAF. In Figura 16 è riportato il dettaglio delle ricerche disposte dagli USMAF. A seguito di tali controlli sono state accertate n. 1 non conformità degli obblighi di restrizione di cui al regolamento REACH, che ha implicato il mancato rilascio del nulla osta sanitario da parte dei rilevanti uffici e la conseguente adozione di un provvedimento di non ammissione della merce sul territorio nazionale.

Tabella 4. Controlli analitici effettuati dagli USMAF

USMAF	n. controlli analitici
Livorno	1
Milano-Malpensa	1
Napoli	1
Napoli-Capodichino	3
Porto Torres	1
Totale	7




Figura 16- Controlli analitici all'importazione-restrizioni, dettaglio analiti - Anno 2018

3.4.3 Altre attività analitiche

Tra le attività analitiche riportate nel presente documento, si considerano anche le attività rendicontate dalla Regione Friuli Venezia Giulia relative alla determinazione di metalli e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in inchiostri per tatuaggio, dalla Regione Piemonte relative alla determinazione degli IPA in inchiostri per tatuaggio, dalla Regione Veneto relative alla determinazione di Cadmio in vetri artistici e dalla Provincia Autonoma di Bolzano relative alla determinazione di ammine aromatiche in tessuti e ftalati in giocattoli. Dette attività hanno lo scopo di rafforzare la capacità analitica della rete dei laboratori nazionali, anche ad effettuare controlli sulle disposizioni di prossima entrata in vigore (es. inchiostri per tatuaggio). Nel corso del 2018 sono stati effettuati in totale n. 168 controlli di questa tipologia che hanno riguardato la ricerca di metalli, ammine aromatiche, idrocarburi policiclici aromatici e ftalati in n. 4 tipologie di matrici/prodotti sul mercato italiano.

In Tabella 5 è mostrato il dettaglio delle attività condotte nel 2018 dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Piemonte e dalla P.A. di Bolzano.

Tabella 5- Altre attività analitiche - Anno 2018

Matrice/prodotto	Analita	n. controlli
Inchiostri per tatuaggi	Antimonio	5
	Arsenico	5
	Bario	5
	Cadmio	5
	Cobalto	5
	Cromo VI	5
	Mercurio	5
	Nichel	5
	Piombo	5
	Rame (Composti solubili)	5
	Selenio	5
	Stagno	5
	Zinco	5
	IPA	63
	Benzo(a)pirene	5
IPA totali	5	
Vetri artistici	Cadmio	4
Tessuti	Ammine aromatiche	24
Giocattoli	Ftalati	2
Totale		168

3.4.4 Esiti analitici follow-up 2017

Gli esiti dei controlli analitici avviati nel 2017 e conclusi nel 2018 hanno riguardato le seguenti tipologie di controllo analitico (Figura 17).




Figura 17- Esiti controlli analitici follow-up 2017 – Tipologia di controllo analitico

Di seguito per ciascuna tipologia di controllo analitico, è riportato il dettaglio del numero dei controlli effettuati e del numero di non conformità rilevate (Figura 18).




Figura 18- Esiti controlli analitici follow-up 2017 – N. controlli analitici effettuati e n. non conformità rilevate per tipologia di controllo analitico

A seguire è riportato il dettaglio, per tipologia di controllo, dei controlli analitici effettuati sul territorio nazionale nell'ambito del PNC 2017 e conclusi nel corso del 2018.

Sulla base di quanto definito nel PNC 2017, è rappresentato graficamente il dettaglio delle sostanze controllate, per la verifica della conformità agli obblighi di restrizione (Figura 19) e la ricerca di sostanze SVHC negli articoli (Figura 20).




Figura 19- Esiti controlli analitici follow-up 2017 -Restrizioni, dettaglio sostanza/matrice/prodotto




Figura 20 - Esiti controlli analitici follow-up 2017 - SVHC in articoli, dettaglio sostanza/matrice/prodotto

DEHP = Bis(2-ethylhexyl) phthalate; BBP = Benzyl butyl phthalate; DPB = Dibutyl phthalate; DINP= di-isononyl phthalate; PFOA = Acido perfluorooctanoico

Nella Tabella 6 si completa il quadro fornendo il dettaglio delle sostanze controllate nelle miscele di interesse per la verifica della classificazione delle miscele e della correttezza delle SDS, e relative non conformità accertate (n. 3).

Tabella 6 - Esiti controlli analitici sulla classificazioni/correttezza SDS, dettaglio analiti – follow-up 2017

Matrice/prodotto	Analita	n. controlli	n. non conformità
Vernici/Diluenti	Benzene	4	0
	Toluene	4	0
Colle/Diluenti	Cicloesano	2	1
	Triclorometano	2	0
	Acetato di etile	2	1
	Metil chetone	2	1
Diluenti	N-metil-2-pirrolidone	2	0
Totale		18	3

3.5 Attività d'indagine

Per l'anno 2018 sono stati rendicontati complessivamente n. 96 controlli reattivi, vale a dire controlli non programmati e avviati in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate non conformità. Per mezzo di tali attività di indagine le Autorità per i controlli delle Regioni e PP.AA. hanno dato riscontro alle richieste avanzate dall'ACN REACH-CLP, derivanti in n. 8 casi da parte dell'ECHA, in n. 5 casi dalle Autorità per i controlli di altri Stati Membri UE, in n. 6 casi dalle Autorità per i controlli afferenti ad altra Regione/PP.AA. e in n. 52 casi da altre Autorità competenti per normative di settore o sociali.

3.6 Gestione delle violazioni

I risultati delle attività di controllo mostrano che sono state rilevate complessivamente n. 203 violazioni alle disposizioni di cui ai regolamenti REACH e CLP, in seguito a controlli effettuati entro il 31 dicembre 2018 e rendicontati dalle Regioni e PP.AA. e dagli USMAF entro i termini previsti dal PNC 2018. Di queste, sono stati contestati in n. 193 casi degli illeciti amministrativi, in n. 9 casi è stato avviato un procedimento penale (notizia di reato), in n. 1 caso la violazione ha implicato un provvedimento di non ammissione della merce sul territorio nazionale.

In Tabella 7 è riportato il dettaglio delle violazioni osservate e accertate durante le attività di controllo, programmate o di tipo reattivo, sul territorio nazionale, che hanno implicato per un totale di n. 202 casi una contestazione relativamente ad una o più violazioni delle disposizioni dei regolamenti REACH e CLP, rispettivamente ai sensi del decreto legislativo n. 133/2009 e del decreto legislativo n. 186/2011, concernenti la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni dei predetti regolamenti REACH e CLP. A queste si aggiunge una violazione accertata su una merce in fase di importazione da parte degli USMAF.

Per le violazioni degli obblighi di cui al regolamento REACH, nel 82% dei casi sono stati violati gli obblighi di informazione di cui all'articolo 31 in materia di prescrizioni relative alle SDS, nel 5% dei casi gli obblighi di restrizione di cui all'articolo 67 e nel 2% dei casi gli obblighi di valutazione della sicurezza chimica da parte di un utilizzatore a valle di cui all'articolo 37 e gli obblighi di comunicazione delle informazioni relative a sostanze SVHC negli articoli di cui all'articolo 33. Seguono con percentuali inferiori violazioni degli obblighi relativi alla registrazione (artt. 6 e 10), alla valutazione della sicurezza chimica da parte delle imprese (art. 14), all'accesso dei lavoratori alle informazioni (art. 35), alla conservazione delle informazioni (art. 36).

In merito alle violazioni degli obblighi di cui al regolamento CLP, si rileva una percentuale del 49 % per la non osservanza dell'articolo 17 concernente il contenuto dell'etichetta di pericolo. Seguono con la percentuale del 19% le violazioni dell'obbligo di notifica della composizione di miscele pericolose all'Archivio preparati pericolosi dell'ISS di cui all'articolo 45 e con il 10% le violazioni degli obblighi di etichettatura ed imballaggio di cui all'articolo 4. Infine si registrano, con percentuali inferiori, violazioni degli obblighi di imballaggio (art. 35), apposizione delle etichette (art. 31), etichettatura dell'imballaggio interno, esterno e unico (art. 33), notifica della classificazione presso l'ECHA (art. 40), esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio (art. 29), identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze e sulle miscele (artt. 5 e 6).

In Figura 21 è riportato il dettaglio completo degli articoli dei regolamenti REACH e CLP violati:

Tabella 7. Violazioni accertate

	n. imprese con osservata violazione	n. violazioni con illecito amministrativo	n. violazioni con notizia di reato	n. violazioni	
Controlli programmati	108	150	6	D. Lgs. 133/2009	83
				D.Lgs. 186/2011	73
Controlli reattivi	25	43	3	D. Lgs. 133/2009	26
				D.Lgs. 186/2011	20
Tot	133	193	9		202

Dettaglio articoli REACH e CLP violati - Anno 2018




Figura 21 - Articoli violati

4. Formazione e informazione

Le attività di controllo delle imprese relative alla verifica degli obblighi di cui ai regolamenti REACH e CLP sono da molti anni coadiuvate da attività formative e informative che le Regioni/PP.AA. realizzano, sulla base delle loro programmazioni.

La formazione, e relativo aggiornamento, indirizzata agli ispettori ha cadenza annuale e discende dai corsi che il Forum dell'ECHA realizza annualmente ai fini dell'armonizzazione delle attività. I corsi che l'ECHA propone, riguardanti specifiche metodologie di controllo armonizzato concordate a livello europeo per le diverse disposizioni REACH e CLP, a loro volta sono riproposti a livello nazionale dall'ACN REACH-CLP anche in collaborazione con referenti regionali (corso di ricaduta nazionale). I corsi nazionali, predisposti sulla base del materiale del Forum dell'ECHA, rappresentano quindi un arricchimento e un aggiornamento metodologico per gli ispettori REACH/CLP che apprendono una procedura di controllo utilizzata anche dagli ispettori degli altri Stati membri.

Le metodologie per l'esecuzione dei controlli così acquisite sono ulteriormente disseminate su scala regionale. Le Regioni/ PP.AA. programmano attività formative di aggiornamento proprio con la finalità di magnificare, attraverso la formazione degli ispettori sul proprio territorio, gli indirizzi metodologici di controllo forniti a livello europeo e, laddove ne ricorrano le condizioni, le Regioni/P.P.A.A. accreditano tali corsi quale formazione continuativa delle diverse professioni coinvolte.

Le Regioni/ PP.AA. programmano e realizzano anche eventi informativi a beneficio di vari stakeholder, supportando così la diffusione della conoscenza della complessa legislazione REACH e CLP e accrescendo altresì la consapevolezza dei vari attori chiamati ad applicare e supportare l'applicazione di queste norme, nel proprio livello di competenza.

In figura 22 si riportano gli eventi formativi e informativi rendicontati dalle autorità delle regioni/ PP.AA. realizzati nel corso del 2018 a supporto delle attività di controllo REACH e CLP.

Attività di formazione e informazione realizzate nell'anno 2018




Figura 22 - Attività di formazione e informazione - anno 2018

5. Conclusioni e considerazioni finali

I risultati rendicontati per l'anno 2018, mostrano la partecipazione ai controlli sui prodotti chimici previsti dal PNC 2018 di n. 17 Regioni e n. 2 Province autonome (Figura 1), nonché di n. 5 USMAF (Tabella 4). L'assenza dalla rendicontazione di due Regioni (Basilicata e Molise) conferma una graduale e quasi completa implementazione del sistema dei controlli nelle Regioni. Permane una differenza quantitativa dei controlli fra le diverse Autorità regionali, dovuta essenzialmente a specificità territoriali e alla recente creazione della rete ispettiva in alcune regioni italiane.

Dal confronto dei dati di rendicontazione dei piani di controllo 2011-2018, si osserva un graduale e costante incremento del numero di controlli rendicontati e delle imprese oggetto di controllo per Regione. (Figure 23 e 24).




Figura 23 - Trend controlli 2011-2018




Figura 24 - Trend imprese controllate 2011-2018

Le violazioni accertate nell'anno 2018 hanno riguardato principalmente: le SDS, le restrizioni, la valutazione della sicurezza chimica e la comunicazione delle informazioni relative a sostanza SVHC negli articoli per quanto riguarda gli obblighi di cui al REACH; il contenuto delle etichette di pericolo, le notifiche della composizione delle miscele all'Archivio preparati pericolosi dell'ISS e l'etichettatura e l'imballaggio, relativamente agli obblighi di cui al CLP. Queste criticità rappresentano elementi da considerare nella pianificazione delle attività di controllo future.

5.1 Raccomandazioni per il coordinamento delle attività di controllo nazionali

Con l'obiettivo di integrare nelle future rendicontazioni anche le attività svolte dalle altre amministrazioni dello Stato di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato A all'accordo n. 181/CSR e s.m.i., è auspicabile una maggiore attività di coordinamento e cooperazione, da attuarsi anche tramite il gruppo di lavoro "Supporto alle attività di *enforcement* armonizzate" del Comitato tecnico di coordinamento per l'applicazione del regolamento REACH.

Nell'ambito della conduzione di controlli analitici, per quanto concerne i campionamenti e le analisi di prodotti chimici in fase di importazione, è auspicabile, come già fatto dal 2014 con gli USMAF, avviare anche una ricognizione delle attività condotte dai laboratori dell'Agenzia delle Dogane, in materia di sorveglianza del mercato o in ottemperanza ad altre normative di settore, con l'obiettivo di estendere i controlli analitici ad altre sostanze/matrici, prioritariamente nei casi di maggiore preoccupazione per la salute e per l'ambiente.

Si considera altresì importante la promozione di ispezioni congiunte con ispettori con competenza in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione ambientale e di altre normative di settore, come prodotti fitosanitari, cosmetici, detersivi, e prodotti biocidi.

L'andamento delle non conformità a livello regionale dovrebbe essere investigato anche in relazione alle tipologie del controllo, al settore merceologico, alla dimensione delle imprese,

per permettere di sviluppare dei piani di miglioramento che portino a diminuire la presenza sul mercato di prodotti non conformi e il relativo beneficio per la salute e per la tutela dell'ambiente.

5.2 Raccomandazioni per le Autorità di controllo delle Regioni/PP.AA.

In merito ai controlli effettuati dalle Regioni e PP.AA., nell'ambito delle proprie capacità analitiche o pratiche ispettive, che non rientrano espressamente o prioritariamente nel campo di applicazione del Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici, si raccomanda una puntuale comunicazione con l'ACN REACH-CLP, al fine di raccogliere informazioni che possono far confluire eventuali preoccupazioni rilevate (es. presenza o rilascio di una sostanza pericolosa in un prodotto o in una matrice ambientale, problemi relativi all'imballaggio di un prodotto, etc.) nel più efficace iter legislativo, individuato come migliore misura regolatoria per la gestione del rischio.

5.3 Raccomandazioni per le imprese

Le criticità riscontrate nel contenuto delle SDS e le lacune nella comunicazione lungo la catena di approvvigionamento rilevate dai controlli effettuati in Italia e in tutta Europa, devono essere considerate con grande attenzione da parte delle imprese che immettono sul mercato e distribuiscono sostanze e miscele pericolose. Deve essere prestata una particolare attenzione al rispetto dell'obbligo di notifica all'Archivio preparati pericolosi dell'ISS, utile alla risposta da parte dei Centri antiveneni ad eventuali emergenze sanitarie.

Inoltre, considerato il dato rilevante circa le non conformità agli obblighi di restrizione di cui all'articolo 67 del regolamento REACH, è auspicabile una maggiore comunicazione lungo la catena di approvvigionamento, in particolare relativamente agli articoli, circa gli obblighi di restrizione stessi. A tale proposito si raccomanda alle associazioni industriali di intensificare il loro supporto alle imprese che importano e distribuiscono prodotti chimici, per favorire la raccolta di informazioni utili ad assicurare la conformità dei prodotti immessi sul territorio europeo.

In linea generale, le imprese sono invitate a consultare periodicamente il sito web dell'ECHA e a far uso degli Helpdesk centrali REACH⁴ e CLP⁵ e degli Sportelli informativi territoriali, nonché ad avvalersi della possibilità di dialogare con le Autorità nell'ambito del Gruppo di lavoro "Confronto con le imprese", istituito dal Comitato tecnico di coordinamento per l'applicazione del regolamento REACH.

⁴ <http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk>

⁵ <http://www.iss.it/hclp/>